REGOLAMENTO (CEE) N. 1692/80 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1980

che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione, del 30 dicembre 1977, relativo al regime d'importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan [1], in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 255/78 del Consiglio, del 7 febbraio 1978, per il mantenimento del regime d'importazione nella Comunità dei prodotti tessili originari di Taiwan [2],

considerando che il regolamento (CEE) n. 3020/77 ha fissato un regime autonomo relativo alle importazioni di prodotti tessili originari di Taiwan e che l'articolo 3 stabilisce le condizioni necessarie all'applicazione di nuove limitazioni quantitative ;

considerando che le importazioni nel Regno Unito di abiti a giacca e completi, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini (categoria 29), nel Benelux di costumi e mutandine da bagno, tessuti (categoria 79) e nella Comunità di indumenti esterni a maglia (categoria 83), originari di Taiwan, hanno ampiamente sorpassato il limite stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3020/77 ;

considerando che è quindi necessario stabilire per gli anni 1980-1982 limitazioni quantitative per le importazioni di prodotti tessili delle categorie 29, 79 e 83 originari di Taiwan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Durante gli anni 1979, 1980 1981 e 1982, l'importazione nel Regno Unito di abiti a giacca e completi, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini (codici Nimexe : 61.02-42 ; 43 ; 44), originari di Taiwan, avviene entro il limite dei contingenti quantitativi di cui all'allegato.

Articolo 2

Durante gli anni 1980, 1981 e 1982, l'importazione nel Benelux di costumi e mutandine da bagno, tessuti (codici Nimexe : 61.01-22 ; 23 ; 61.02-16 ; 18) originari di Taiwan, si effettua nel limite dei contingenti quantitativi di cui all'allegato.

Articolo 3

Durante gli anni 1980, 1981 e 1982, l'importazione nella Comunità di indumenti esterni a maglia (codici Nimexe : 60.05-04 ; 76 ; 77 ; 78 ; 79 ; 81 ; 85 ; 88 ; 89 ; 91 ; 92), originari di Taiwan, si effettua nel limite dei contingenti quantitativi di cui all'allegato.

Articolo 4

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3020/77 ed in particolare quelle relative alla gestione delle limitazioni quantitative si applicano alle limitazioni quantitative fissate dal presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1980.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
(2) GU n. L 39 del 9. 2. 1978, pag. 1.

ALLEGATO

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe 1980	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre		
						1980	1981	1982
29	61.02 B II e) 3 aa) bb) cc)	61.02-42 ; 43 ; 44	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Abiti a giacca e completi, tessuti (compresi gli insiemi composti da due o tre pezzi, ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	UK	1 000 pezzi	50	52	54
79	61.01 B II 61.02 B II b)	61.01-22 ; 23 61.02-16 ; 18	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini B. altri : Costumi e mutandine da bagno, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	BNL	tonnellate	11	11,7	12,3
83	60.05 A II a) b) 4 hh) 11 22 33 44 ijij) 11 kk) 11 ll) 11 22 33 44	60.05-04 ; 76 ; 77 ; 78 ; 79 ; 81 ; 85 ; 88 ; 89 ; 91 ; 92	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri : Indumenti esterni a maglia, non elastica né gommata, diversi dagli indumenti delle categorie 5, 7, 26, 27, 28, 71, 72, 73, 74 e 75, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	D F I BNL UK IRL DK CEE	tonnellate	550 36 30 86 182 2 6 892	553 47 39 94 202 3 8 946	556 57 47 104 224 4 11 1 003